



STATUTO
TITOLO I

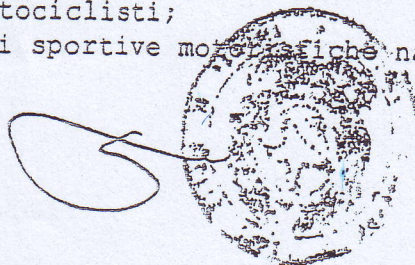
DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

Art. 1 - E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione **"GUIDACI SERVICE s.r.l. Unipersonale"**.

Art. 2 - La società ha per oggetto le seguenti attività:

- agenzia disbrigo di pratiche auto per conto terzi e di affari in genere, elaborazioni dati contabili e amministrativi per conto di terzi;
- attività di scuole di guida e di educazione stradale, di istruzione e formazione di conducenti di veicoli a motore;
- svolgimento di corsi teorici e pratici per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti di guida per uso privato e pubblico per tutti i tipi di autoveicoli;
- svolgimento di corsi teorici e pratici per la preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche di tutti i livelli, di brevetti di volo, ed attestazioni di volo di tutti i livelli;
- gestione di agenzie e di sub agenzie di assicurazione, di agenzie di affari e di commercio con e senza deposito, il commercio al minuto e al dettaglio di beni e generi, nonché la prestazione di servizi comunque inerenti e attinenti all'automobile, agli automobilisti e all'automobilismo in genere, compresa la gestione di impianti e di strutture di ristorazione al pubblico;
- noleggio da rimessa con e senza conducente per autovetture e autobus, servizio pubblico da piazza, noleggio con e senza conducente di cicli, ciclomotori, motocicli, autoveicoli in genere, imbarcazioni e aeromobili di tutti i tipi;
- gestione di centri di revisione per tutti gli autoveicoli, di officine per la riparazione di autoveicoli, di lavaggi auto, di impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti;
- gestione di agenzie di viaggi e turismo, tour operator, servizio di biglietteria per tutti i mezzi di trasporto nazionali ed esteri;
- organizzazione di meetings, convegni, congressi, incontri di studio;
- gestione di alberghi, residences, ristoranti, tavole calde, discoteche, pubs, birrerie, gelaterie, bar-caffè, impianti sportivi e comunque di qualsiasi struttura per la ristorazione, la ricezione turistico-alberghiera, la ricreazione e il tempo libero;
- la rivendita di generi di monopolio, nei limiti consentiti dalla legge, nonché la gestione di ricevitorie di tutti i giochi consentiti;
- l'organizzazione e la gestione di corsi di guida sicura, sportiva e agonistica per automobilisti e motociclisti;
- organizzazione di manifestazioni sportive motoristiche nazionali e

Eli



internazionali, chiedendone l'autorizzazione iscrivendo le stesse ai calendari nazionali e/o internazionali;

- gestione e noleggio di centri di diagnosi mobile per autoveicoli.

Tali attività potranno essere esercitate direttamente o a mezzo di società controllate; la società ha comunque il potere di acquistare partecipazioni anche di minoranza in società o imprese aventi oggetto analogo o affine al suo, purché nei limiti imposti dall'art. 2361 C.C. e senza che ciò comporti sollecitazione al pubblico.

La società può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari, che verranno reputate dagli amministratori necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali o personali, anche a favore di terzi; può inoltre ricevere finanziamenti da soci, da società controllanti, controllate (anche da una stessa controllante), collegate, purché nei limiti e sotto l'osservanza dell'art. 11, comma terzo, D.Lgs. n. 385/1993 e successivi provvedimenti di attuazione.

E' fatto divieto alla società di esercitare quanto oggetto di attività professionali riservate, nonché la sollecitazione al pubblico risparmio e in particolare le attività riconducibili alla qualifica di intermediario finanziario di cui all'art. 106 D.Lgs. n. 385/1993.

Art. 3 - La società ha sede in Comune di Perugia.

E' facoltà dell'organo amministrativo d'istituire o sopprimere, in Italia e all'estero, succursali, agenzie e rappresentanze.

Le dette succursali all'estero potranno vivere ed operare mediante propria distinta organizzazione con stabile rappresentanza e con gestione autonoma e contabilità separata.

L'istituzione di sedi secondarie è rimessa a decisione dei soci.

Art. 4 - La durata della società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

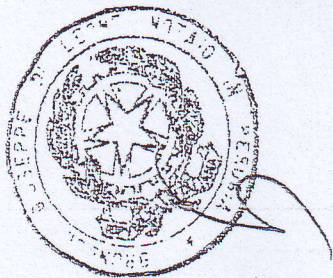
TITOLO II

Art. 5 - Il capitale sociale è di euro 70.000,00 (settantamila/00), diviso in quote ai sensi di legge.

Art. 6 - I diritti sociali spettano a ciascun socio proporzionalmente all'ammontare del valore nominale della quota da lui posseduta.

Nel caso di alienazione di quote a titolo oneroso il socio alienante deve comunicare con lettera raccomandata agli altri soci, presso il loro domicilio risultante dal libro sociale, e alla società presso la sede legale, le generalità dell'acquirente, il prezzo e le clausole della cessione, al fine di consentire agli altri soci di esercitare diritto di prelazione sull'acquisto delle quote.

Il socio che intenda esercitare tale diritto deve entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione di cui sopra, comunicare con lettera raccomandata la propria accettazione al socio cedente e alla



società.

Il diritto di prelazione si intende esercitato per l'intero ammontare delle quote poste in vendita; tuttavia nel caso di pluralità di soci che abbiano ritualmente il diritto, le quote stesse saranno tra questi divise in proporzione al numero di quote già possedute. Qualora nessun socio, entro i termini e con le modalità sopra precisate, eserciti il diritto di prelazione, è in facoltà della società, entro l'ulteriore termine di giorni trenta, di comunicare con lettera raccomandata al socio alienante altra persona, fisica o giuridica gradita alla società stessa e intenzionata all'acquisto delle quote, purché il terzo sottoscriva per piena accettazione ad ogni effetto di legge la comunicazione stessa.

Il diritto di prelazione, con le modalità di cui sopra, spetta anche in ipotesi di trasferimento del diritto di sottoscrizioni di aumenti di capitale sociale a pagamento; qualora nelle more della procedura venga in scadenza il termine per l'esercizio del diritto, stabilito dalla delibera di aumento di capitale o dalla legge, l'alienante deve comunque esercitarlo; la prelazione in tal caso avrà per oggetto le quote così sottoscritte, al prezzo contenuto nell'offerta e maggiorato degli oneri sostenuti per la sottoscrizione.

Art. 7 - Il domicilio legale dei soci è da intendersi eletto, a tutti gli effetti di legge, presso il domicilio risultante dal libro soci.

TITOLO III

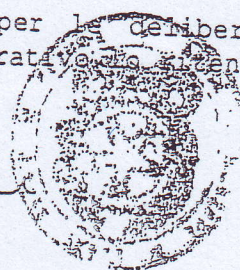
ASSEMBLEA

Art. 8 - Tutte le decisioni dei soci vengono assunte con il metodo assembleare; l'assemblea è rappresentata dall'universalità dei soci e le sue statuizioni conformi alle disposizioni statutarie ed a quelle di legge, ove le prime manchino, sono vincolanti per tutti i soci. L'assemblea può essere convocata dall'organo amministrativo nella sede sociale ed altrove, come verrà indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 9 - L'assemblea viene statutariamente distinta in assemblea ordinaria e straordinaria: è straordinaria l'assemblea chiamata a deliberare su modifiche statutarie, operazioni sul capitale, operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale, decisioni che comportino una rilevante modifica dei diritti dei soci, sullo scioglimento e liquidazione, revoca dello stato di liquidazione; è considerata ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, od entro il termine di centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 C.C..

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni che ad essa competono, quando l'organo amministrativo ritenga opportuno.



E' fatto salvo il disposto dell'art.2479, comma primo, del Codice Civile.

Art. 10 - I soci acquisiscono il diritto di intervenire all'assemblea quando siano iscritti all'apposito libro dei soci da almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Possono rappresentare i soci in assemblea anche terzi non soci ad esclusione degli amministratori, dei sindaci e dei dipendenti della società.

L'assemblea è convocata con avviso, contenente l'ordine del giorno, luogo, giorno ed ora della prima ed eventuale seconda convocazione, da inviare al domicilio dei soci almeno otto giorni prima della riunione, a mezzo raccomandata a.r. o con qualsiasi altro mezzo idoneo a dare adeguata informazione sull'ordine del giorno e a documentarne la ricezione.

Per le assemblee totalitarie si rinvia al disposto dell'art.2479/bis C.C., ultimo comma.

E' ammessa la possibilità per i partecipanti all'assemblea di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di consultare atti e documenti, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano date nell'avviso di convocazione indicazioni per il collegamento, o i collegamenti, audio-video, da attivare ai fini dello svolgimento dei lavori assembleari, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 11 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione od infine da altra persona che il consiglio stesso designi.

In mancanza di tale designazione, i presenti provvedono ad eleggere il Presidente.

Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'assemblea o da un Notaio nel caso l'assemblea sia straordinaria.

Art. 12 - L'assemblea ordinaria si considera regolarmente costituita quando è intervenuta la presenza di tanti soci che rappresentino, in



proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.
Le deliberazioni assembleari sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta.

Nel caso di seconda convocazione quale sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti, le deliberazioni assembleari acquistano piena validità.

Art. 13 - L'assemblea straordinaria delibera validamente col voto favorevole dei soci che rappresentino in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione si considerano valide le deliberazioni prese col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più di un terzo del capitale.

Sono fatte salve le disposizioni di legge inderogabili.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 14 - La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre a sette membri.

Gli amministratori durano in carica per il tempo stabilito nell'atto di nomina; possono altresì esser nominati senza determinazione di durata, ma in questo caso potranno essere revocati in qualsiasi tempo dall'assemblea, anche per mero avvicendamento e anche in difetto di giusta causa; possono essere anche non soci.

Art. 15 - L'assemblea elegge tra i membri del Consiglio di Amministrazione un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Il consiglio nomina il segretario, anche se persona ad esso estranea.

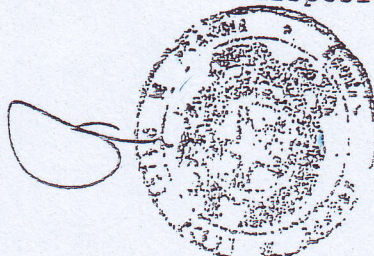
Art. 16 - Il consiglio si riunisce nella sede della società od altrove, ogni qualvolta il Presidente giudichi ciò opportuno, o quando intervenga domanda scritta da almeno due dei suoi membri.

La convocazione viene effettuata dal Presidente mediante lettera da spedirsi almeno cinque giorni non festivi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata con avviso telegrafico da inviarsi almeno un giorno prima; possono essere usati anche altri mezzi di convocazione, purché idonei a dare esauriente informazione sull'ordine del giorno e a documentarne la ricezione.

Art. 17 - Perché le deliberazioni del consiglio siano valide è richiesta la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei membri intervenuti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche per tele o video conferenza; si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art.10)



Art. 18 - L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società; esso può esercitare tutti i diritti e le facoltà atti a conseguire il raggiungimento dell'oggetto sociale, che la legge o le disposizioni del presente statuto non riservino all'assemblea.

Art. 19 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno uno o più Consiglieri delegati, i quali, salvo legittime cause di revoca, decadenza o rinuncia al mandato, rimangono in carica quanto il medesimo Consiglio che li elegge.

All'atto della nomina il Consiglio stabilisce limiti e modalità di esercizio dei poteri delegati; in ogni caso si applicano le disposizioni dell'art. 2381 C.C., commi 1, 2, 3, 5 e 6; non possono essere delegate le funzioni relative alla formazione dei bilanci ad operazioni sul capitale, ad atti ed operazioni relativi a procedure di trasformazione, fusione e scissione.

Tutti gli emolumenti degli amministratori, anche per particolari incarichi, sono stabiliti dall'assemblea.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 20 - Il Collegio Sindacale viene eletto qualora richiesto dalla legge o a seguito di deliberazione dell'assemblea, è composto di tre membri effettivi e due supplenti, nominati ai sensi di legge e in tal guisa operanti; al Collegio Sindacale spettano anche le funzioni di controllo contabile.

I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. Il compenso dei medesimi è fissato dall'assemblea che per altro decide della loro nomina e di quella del Presidente del Collegio Sindacale.

TITOLO VI

BILANCIO ED UTILI

Art. 21 - L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo, entro i termini stabiliti e nel rispetto della disciplina di legge e statutaria, provvederà alla redazione del bilancio ai sensi di legge.

Art. 22 - Sugli utili netti, risultanti dal bilancio, sarà operata la deduzione del 5% (cinque per cento) che sarà destinata alla riserva ordinaria sino al raggiungimento del quinto del capitale sociale.

Gli utili residui saranno distribuiti tra i soci in proporzione delle azioni da essi possedute salvo diversa disposizione dell'assemblea.

I dividendi che non saranno riscossi andranno devoluti a favore del fondo di riserva, decorsi cinque anni dal giorno della loro esigibilità.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 23 - Dovendosi, per qualsiasi motivo, operare lo scioglimento della società, spetta all'assemblea di stabilire le norme per la liquidazione, la nomina del liquidatore o dei liquidatori, nella osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO VIII

COMPETENZE GIUDIZIARIE

Art. 24 - La competenza a conoscere delle contestazioni che possono originarsi fra la società e i suoi componenti, e comunque riconducibili alla vita sociale, è demandata all'autorità giudiziaria della sede sociale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 25 - Le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali attinenti in materia, costituiranno il diretto riferimento per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto.

Enzo Boloceri

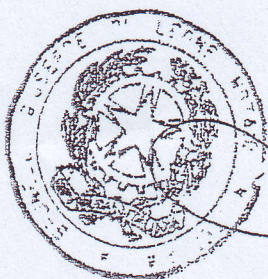
Gr. sud



Copia autentica in conformità all'originale firmata in ogni suo foglio a norma di Legge.

La presente copia consta di complessivi fogli *10* scritti per pagine *10* e viene da me Notaio, rilasciata per gli usi dalla Legge consentiti.

Perugia, li **11 DIC. 2009**



Scete